

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. (GU n.106 del 28-4-1967)

Art. 51.

Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e' conservata negli archivi della Commissione stessa.

Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o piu' registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.

Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto.

Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

[Il DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 \(in SO n.123, relativo alla G.U. 29/07/2003, n.174\)](#) ha disposto (con l'art. 177, comma 5) la modifica dell'art. 51, comma 5.